



IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. Stefano Cardinali	Presidente
dott. Vittorio Carlomagno	giudice
dott. ssa Carmen Bifano	giudice rel./est.

pronuncia il seguente

DECRETO

(art. 47 d.lgs n. 14/2019 – di seguito anche CCII)

Premesso che

-) Montebovi s.r.l. , con sede legale in Roma, via del Fosso della Magliana n. 18 – Cf e P.Iva : 05886551000 – avente ad oggetto la commercializzazione all’ingrosso e al minuto, principalmente presso la rete della grande distribuzione, di prodotti da forno a marchio Montebovi e di terzi, in data 5 01 2024, nel rispetto del termine richiesto e successivamente prorogato *ex art 44 d.lgs n. 14/2019* (di seguito anche CCII), ha depositato proposta di concordato preventivo misto con la previsione sia di continuità indiretta, tramite affitto del ramo aziendale costituito dal marchio Montebovi e n. 2 dipendenti ,di preventivata durata quinquennale, sia di cessione degli immobili non strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, a tal fine formulando *ex art97 CCII* istanza di autorizzazione allo scioglimento dal contratto di *leasing* immobiliare in corso relativo ad uno degli immobili in cui è esercitata l’attività produttiva da parte della società partecipata Bisconova s.r.l., sia infine di transazione fiscale *ex art 88 CCII*;

-) con decreto datato 30 .04.2024 sono stati formulati molteplici rilievi in ordine all’ammissibilità e al rischio di manifesta inattuabilità del piano presentato, confermando ed integrando i rilievi al riguardo espressi dal commissario nominato, dott. Umile Iacovino, onde, assegnati *ex art 47 co 4 CCII* termini per l’ eventuale integrazione della proposta, del piano, della relativa attestazione e della documentazione depositata, è stata disposta la convocazione della ricorrente nella camera di consiglio del 12.06.2024 ad esito della quale sono stati assegnati ulteriori termini per integrazioni;

-) in data 6.06.2024 l'ufficio del PM , condivisi i rilievi critici in ordine all'ammissibilità e fattibilità del piano di concordato, ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente.

Considerato in diritto, per quanto qui interessa, che

-) alla stregua dell'**art. 84 co 2 CCII** “ ... *La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo*”;

-) la disciplina posta per le ipotesi di concordato in continuità aziendale dal CCII come modificato dal d.lgs n. 136/2024 prevede poi :

- all'**art. 84 co 3** che “ *Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta..*”
- all'**art. 84 co 6** che “*Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.*” ;

-) ai fini della apertura del concordato l'**art. 47 CCII**, come integrato dal d.lgs n. 136/2024 *ratione temporis* applicabile, dispone che “ *1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica , anche con riferimento alla corretta formazione delle classi:*

.....

b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”;

-) inoltre l’art. 97 CCII prevede che “ 1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, dispone che dell’offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d’azienda”;

-) infine, con riferimento agli effetti della domanda di concordato sui contratti pendenti, l’art. 91 CCII prevede che “ Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all’istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.

...

3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l’istanza il debitore propone anche una quantificazione dell’indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.

4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria ... entro sette giorni dall’avvenuta notificazione dell’istanza.”

Rilevato che, nel caso di specie

*-) il commissario giudiziale, nelle ultime note dell’ 8 07, ad esito del suddetto, intenso contraddittorio, ha concluso affermando che “ .. la documentazione di rito prevista dagli artt. 39 e 44 comma 1 lett. a) CCII, a seguito delle integrazioni prodotte dalla debitrice, fornisca **sufficienti elementi per poter esprimere un giudizio positivo – seppur a cognizione sommaria** come richiesto ex art. 47 c.1 CCII -, giudizio destinato evidentemente a subire un riesame approfondito e circostanziato nell’ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti da compiere ex artt. 104 e 105 CCII”;*

-) il commissario giudiziale, nelle premesse delle suddette note dell' 8 07, ha in particolare evidenziato che

- ✓ sono stati infine depositati “ ***i contratti di locazione in essere*** (cfr all.ti n. 1 memoria dell'11.6 e n. 4 memoria del 28.6)...”, relativi agli immobili non strumentali di cui la proponente è proprietaria e comunque destinati alla cessione, “ ...***le cui scadenze sono coerenti con le previsioni di Piano***”, e con correzione degli importi dei canoni di cui il commissario aveva rilevato l'inesattezza;
- ✓ è stata depositata, come richiesto, relazione illustrativa circa la valenza strategica delle operazioni straordinarie consistite in due scissioni parziali “ *intervenute nelle date rispettivamente del 31.7.2012 e del 24.11.2014 con la scissa Imont srl, in virtù delle quali la beneficiaria Montebovi subentrava in data 31.7.2012 nella titolarità delle porzioni immobiliari site in Lanuvio, in catasto Particella 169 sub. 502 (libero con offerta locazione) e part. 308 sub 501 (locato a Di Martino) ed in data 24.11.2014 nel contratto di leasing stipulato nel 2007 dalla Imont con la MPS Leasing & Factoring (lease & Back) relativo all'immobile sito a Lanuvio (RM) Via Nettunense km. 18,15, contraddistinto con il Foglio 33 Part. 172 sub.501 e 505 e part. 239 sub. 501 e sub.503 (in sub locazione a Bisconova)*”;
- ✓ sono state condivise dall'attestatore e dall'esperto che ha redatto la perizia ex art. 84 comma n. 5 CCII le conclusioni circa il valore nullo ritraibile da un'eventuale azione esecutiva per la realizzazione dell'eventuale credito risarcitorio della proponente nei confronti della sua amministratrice Emilia Montebovi , ove in ipotesi ritenuta responsabile di danni arrecati alla società e ai suoi creditori, pur persistendo al riguardo l'omissione di documentazione che tuttavia il commissario ha ritenuto suscettibile di integrazione ed approfondimento ai fini della relazione ex art. 105 co 2 CCII;
- ✓ è stato prodotto, infine, anche il **piano dei flussi finanziari** della Newco che condurrà in **affitto**, per il periodo di cinque anni successivi all'omologa del concordato, il **ramo d'azienda** composto dal marchio Montebovi con previsione, alla scadenza, del suo acquisto (all. n. 3 memoria dell' 11.6) e la precisazione per cui “ ***Le assunzioni ivi riportate appaiono condivisibili***” .. ;

✓ “La debitrice, con memoria del 28 giugno 2024, ha precisato quanto segue in merito alla gestione in continuità aziendale “indiretta”.

“Il socio di maggioranza Imont ha sottoscritto un’apposita lettera di impegno in data 5 gennaio 2024, successivamente integrata (cfr. doc. 4 lettera Imont allegata alla memoria del 30.05.2024 – cfr. doc. 4 lettera Imont allegata alla memoria del 11 giugno 2024) che prevede l’obbligo di costituire una Newco, la quale sottoscriverà un contratto di affitto di ramo d’azienda con la società ricorrente secondo i termini ivi indicati.

Ebbene, al riguardo si rappresenta che **la Newco è stata già costituita** (memoria del 28.6. - doc. 1 – atto costitutivo **LA PRIMA ALIMENTARE S.R.L.**) e la stessa ha formalmente inviato la proposta (doc. 2 – offerta irrevocabile) con la quale, previa autorizzazione degli organi della procedura e condizionatamente all’omologa, si è obbligata irrevocabilmente:

i. ad affittare il ramo di azienda della Montebovi S.r.l. così come identificato nella proposta concordataria elaborata dalla società e depositata in data 5/01/2024 nonché anche nella perizia sulla congruità del canone a firma del Dott. Barra.

ii. La durata prevista del contratto di affitto è di cinque anni che decorreranno dalla data di omologa del concordato ovvero dall’aggiudicazione ove prevista per legge.

iii. Il canone proposto per l’affitto del ramo sarà pari ad euro 480.000,00 per l’intero periodo, e sarà corrisposto in rate annuali posticipate come di seguito specificato:

- euro 72.000,00 per i primi due anni;
- euro 96.000,00 per il terzo anno;
- euro 120.000,00 per il quarto e quinto anno;

iv. Al termine del quinquennio la società si obbliga ad acquistare il ramo condotto in affitto al prezzo onnicomprensivo di euro 420.000,00.

Resta inteso che ove fosse disposta una procedura competitiva ai sensi dell’art. 91 CCII la presente proposta irrevocabile deve intendersi sospensivamente condizionata alla seguente circostanza: che la procedura competitiva per l’affitto di ramo e cessione dello stesso (ora per allora) si svolga entro il termine di giorni 90 (novanta) dall’omologa del concordato. In tale caso, la somma offerta a titolo di canoni nonché a titolo di prezzo di acquisto del ramo costituirà la base d’asta per la stessa procedura competitiva che verrà espletata dagli organi della procedura e che in caso di mancanza di offerte la scrivente risulterà aggiudicataria. La scrivente, inoltre, dichiara di assumere l’obbligo di partecipare alla eventuale gara in caso di pluralità di offerte.

Inoltre, la proposta formulata dalla Newco non prevede una opzione di acquisto del ramo – come inizialmente promesso dalla Imont - ma un obbligo irrevocabile all’acquisto, circostanza questa che

certamente rende il concordato della Montebovi lo scenario migliore per gli interessi dei creditori nonché dei lavoratori.

Al riguardo si precisa che nel termine concesso dal Tribunale per le repliche la Montebovi adatterà il piano di concordato alla proposta della Newco recependo le novità importanti contenute nella stessa.”.

Il commissario ha concluso affermando che “ .. nei termini sopra esplicitati, la garanzia esterna offerta dalla Imont srl possa essere ritenuta adeguata anche al fine di sostenere le conclusioni raggiunte nel Piano e nell’Attestazione in merito all’analisi di sensitività ex art 87 comma n. 1 lett. i) CCII”;

- ✓ *La debitrice con memoria dell’11 giugno 2024, accogliendo il rilievo mosso dallo scrivente commissario, ha precisato che il socio Imont srl con lettera sottoscritta in pari data (cfr all.n.4 stessa memoria), ad integrazione degli impegni assunti con le precedenti dichiarazioni del 5.1.24 e del 30.5.24, si è obbligata a conferire al nominando commissario liquidatore una procura speciale ed irrevocabile a vendere l’immobile oggetto della garanzia ipotecaria. Inoltre, al fine di ulteriormente favorire la procedura di concordato la Imont ha precisato che il liquidatore avrà diritto di alienare l’immobile decorsi non più 180 ma soltanto 90 giorni dall’inadempimento della Newco in ordine al pagamento del canone di affitto”.*

Ritenuto che

-) per effetto dell’evoluzione successiva ai primi rilievi del Tribunale e quindi per effetto delle varie integrazioni apportate dalla proponente alla proposta e al piano originariamente presentati, l’ultima delle quali in data 8 07 2024, appaiano per la gran parte, sostanzialmente superate le principali criticità segnalate con il decreto del 30 04 2024, in quanto

- è stata depositata la determinazione ex art 120 bis CCII dell’amministratore unico della società proponente di presentare “ ..la domanda di ammissione al concordato ex art. 40 CCII con transazione fiscale ai sensi dell’art 88 CCII, depositato in data 5 gennaio 2024, modificato in data 19 febbraio 2024 e in corso di ulteriore modifica e integrazione ...” risultante da atto ricevuto da notaio del 30 05 2024 (doc. 1 della memoria integrativa del 30 05 2024);
- sono stati meglio illustrati e documentati, secondo quanto prescritto con riferimento al contenuto del piano di concordato dall’art 87 CCII , alle lettere a), b), c) e) ed h), lo sviluppo delle vicende societarie e l’assetto attuale delle relazioni patrimoniali tra la proponente, la

sua controllante maggioritaria Imont s.r.l. (*cf*r visura depositata il 30 05 2024), e la controllata totalitaria Bisconova s.r.l.;

- premesse, infatti, la precisazione circa il fatto che in ordine alla partecipazione del 15,4% al capitale della proponente Montebovi s.r.l., già di titolarità di Bernardino Montebovi deceduto nel 2023, l'eredità è ancora in attesa di accettazione da parte degli eredi (Anna Maria Rosati, Facenna Arianna Montebovi, Bernardo Montebovi, Andrea Facenna e Margherita Montebovi: *cf*r memoria integrativa del 30 05 2024) e la considerazione, per la prima volta, della possibile responsabilità degli amministratori della proponente per i pregiudizi arrecati a quest'ultima e ai suoi creditori, sono state poi meglio lumeggiate, come illustrato dal commissario, le operazioni straordinarie di scissione (*cf*r doc. 2 e 3 della memoria del 30 05 2024; doc. 3 della memoria integrativa del 28 06 2024) da cui è derivata anche l'ingente esposizione debitoria della proponente nei confronti di MPS spa concedente del *leasing* immobiliare avente ad oggetto lo stabilimento in Lanuvio (F.33 , p.lla n. 172 sub 501 e 503; p.lla 239 sub. 501 e 503) sublocato, per quanto emerge dall'ultima nota integrativa dell' 8 07 2024, dapprima per intero alla società Bisconova s.r.l. e successivamente, dal 2019, in parte (F. 33 p.lla 239 sub. 501 e 503) anche alla società F.lli De Martino s.p.a, ed in cui Bisconova s.r.l. esercita(va) l'attività industriale di produzione dei prodotti da forno commercializzati dalla proponente con il proprio marchio;
- sono stati superati gli equivoci e le criticità circa la riferibilità soggettiva ed il contenuto dell'impegno sia alla costituzione della nuova società destinata a proporre l'affitto ed il successivo acquisto del ramo aziendale della proponente, sostanzialmente formato dal marchio Montebovi, sia a prestare la garanzia ipotecaria a salvaguardia del risultato economico di tale affitto e della conseguente vendita del ramo aziendale da affittare, quali cardini determinanti, anche se non esclusivi , della prospettata soluzione industriale della crisi della proponente;
- ed infatti, la sola Imont s.r.l. , titolare del 53,8% del capitale della proponente Montebovi s.r.l., ha già costituito con atto del 19 06 2024 (doc. 1 della memoria integrativa del 28 06 2024) la “ LA PRIMA ALIMENTARE S.R.L.” avente ad oggetto il “ ..commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di generi alimentari di ogni tipo..” e con il potere di compiere “ ..tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili per il conseguimento dell'oggetto

sociale” e proprio la “ LA PRIMA ALIMENTARE S.R.L.” ha già sottoscritto l’offerta irrevocabile, datata 28 06 2024 (doc. 2 della memoria integrativa del 28 06 2024), sia di affitto del ramo aziendale della proponente per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di omologa del concordato ovvero dall’aggiudicazione e per un canone proposto di euro 480.000,00, distribuito nei cinque anni secondo quanto previsto dal piano, sia di relativo acquisto al termine del quinquennio al prezzo onnicomprensivo di euro 420.000,00, con la precisazione per cui, ove fosse disposta una procedura competitiva ai sensi dell’art. 91 CCII, la proposta irrevocabile deve intendersi sospensivamente condizionata all’effettuazione di quest’ultima “ .. *entro il termine di giorni 90 (novanta) dall’omologa del concordato*” e con “ *base d’asta*” proprio “ .. *la somma offerta a titolo di canoni nonché a titolo di prezzo di acquisto del ramo..*”;

- è stato depositato il piano economico, patrimoniale e finanziario della New co (doc. 3 della memoria integrativa dell’11.06.2024), poi effettivamente costituita, come detto, in data 28.06.2024;

- la sola IMONT s.r.l. , inoltre, ha sottoscritto
- ✓ l’atto di accollo datato 29.05.2024, preannunciato come liberatorio per la proponente Montebovi s.r.l. ma con impegno a dare evidenza dell’assenso dei creditori con separato atto (doc. 5 della memoria integrativa del 30 05 2024) “ ..*con efficacia dalla omologazione del concordato preventivo ..*” dei “ *seguenti debiti di Montebovi nei confronti del personale: (i) ratei maturati su ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima per euro 10.690,33; (ii) TFR maturato nei confronti del dipendente dimissionario Sig.ra Montaldi Chiara per euro 20.861,00*” : tale accollo è stato introdotto al fine di superare la segnalata violazione dell’art 86 CCII, che disciplina la “ *Moratoria nel concordato in continuità*”, e alla cui stregua “ ...*Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall’omologazione*”, in quanto, sempre che sia dimostrata la preannunciata natura liberatoria di tale accollo, esso ha consentito di espungere dalla proposta concordataria la classe dei crediti privilegiati *ex art 2751 bis c.c. n1*;

- ✓ l’atto di impegno irrevocabile, datato 30 05 2024 (doc. 4 della memoria del 30 05 2024) “ ... *a concedere in comodato d’uso gratuito alla NewCo*” , e dunque oggi alla “ LA PRIMA

ALIMENTARE S.R.L.” , “ .. *il capannone di sua proprietà sito in Via del Fosso della Magliana n. 34 per l'intera durata del piano concordatario affinché ... possa utilizzarlo come locale magazzino per l'esercizio dell'attività di distribuzione dei prodotti a marchio Montebovi...*” ;

- ✓ l'atto di impegno irrevocabile datato 11.06.2024 (doc. 4 della memoria integrativa dell'11.06.2024), integrativo di quello già depositato, datato 30 05 2024 (doc. 4 della memoria integrativa del 30.05.2024), sospensivamente condizionato all'ammissione del concordato preventivo e da eseguire entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione da parte del Tribunale di Roma
 - ad iscrivere ipoteca volontaria sul suddetto medesimo immobile di Via del Fosso della Magliana n. 34 a garanzia dei canoni di locazione e del prezzo originariamente previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto del ramo aziendale affittato, ma diventato, per effetto del sopravvenuto atto di impegno della “ LA PRIMA ALIMENTARE S.R.L.” del 28 06 2024, prezzo d'acquisto del ramo aziendale al termine del previsto affitto quinquennale (è verosimile che per quanto esposto nella memoria integrativa del 28 06 2024, l'impegno irrevocabile di Imont s.r.l. alla costituzione di ipoteca sarà espressamente esplicitato anche con riferimento al pagamento del prezzo d'acquisto del ramo aziendale da parte della New co da essa già costituita): tale garanzia, offerta da Imont s.r.l. come terzo datore d'ipoteca, è stata espressamente attribuita “ ...*in caso di mancato pagamento da parte della NewCo anche di un solo canone affitto, entro90 giorni dalla scadenza..*”;
 - “ ...*a conferire al Commissario Liquidatore una procura speciale irrevocabile a vendere l'immobile - entro 10 giorni dalla sua nomina - restando inteso sin d'ora che, in caso di vendita dell'immobile, la Imont rinuncia ad agire all'azione di regresso nei confronti della Newco per tutta la durata del piano (5 anni dall'omologa)*”.;
- sono state poi offerte alcune, più precise, indicazioni circa la capacità patrimoniale e finanziaria di Imont s.r.l. di adempiere gli impegni assunti a servizio della fattibilità del piano di concordato presentato dalla sua partecipata Montebovi s.r.l., in quanto
 - ✓ è stata finalmente depositata la documentazione ipocatastale (doc. 15 della memoria del 30 05 2024) relativa all'immobile di Via del Fosso della Magliana n. 34 - identificato F. n. 770, p.lla n. 523 sub. 503, p.lla n. 532 sub 501, graffate- con riferimento al quale Imont

s.r.l. si è resa terza datrice di ipoteca di II grado a garanzia del pagamento da parte della New co “ LA PRIMA ALIMENTARE S.r.l” sia dei canoni dell’affitto quinquennale dell’azienda della proponente Montebovi s.r.l. sia del prezzo del relativo acquisto a conclusione dell’affitto quinquennale (in data 19.02.2024 – doc. 5 – era stata già depositata la relazione a firma del geom. Enrico Brandi, di stima del valore di mercato tale immobile, indicato in euro 2.105.000,00 e dunque, tenuto conto dell’ipoteca legale di I grado tuttora iscritta per un importo di euro 277.950,00 in favore di Ader ex art 77 d.PR n. 602/73, verosimilmente capiente rispetto alla costituenda ipoteca di II grado in favore della massa dei creditori del proposto Concordato preventivo di Montebovi s.r.l.);

- ✓ sono state depositate la visura camerale e la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata di Imont s.r.l. al 23.05.2024 (rispettivamente doc. 2 e 3 della memoria integrativa del 30 05 2024) nonché ulteriore relazione esplicativa relativa al progetto di bilancio 2023 (doc. 5 della memoria integrativa dell’ 11 06 2024) in cui si precisa che sebbene “...il risultato di esercizio presenterà un risultato negativo in conseguenza di passività di natura straordinaria dovute all’iscrizione di appositi fondi rischi per perdite su crediti e svalutazione di partecipazioni societarie” , tuttavia “ Si ritiene che i ricavi siano suscettibili di ulteriore crescita poiché la Società dispone di alcuni Immobili che nell’esercizio in corso risultano non a reddito e che pertanto potrebbero essere locati o ceduti”;

-) in ordine alla non manifesta irrealizzabilità del progetto industriale sotteso alla prospettata continuità aziendale, seppur (formalmente) indiretta, e alla sua discontinuità rispetto al progetto industriale esitato nella crisi per il cui superamento il concordato in esame è stato proposto, è stato chiarito che

- solo la controllata Bisconova s.r.l. era stata subappaltatrice della fornitura di crostatine monoporzione a marchio Montebovi oggetto della gara Agea, occasionalmente ripetuta nel 2022, e che tale circostanza era stata “ ... genericamente citata non in quanto inerente al piano ma solo quale indicatore di un trend di ripresa nel recente passato aziendale...” (cfr pg. 15 della memoria);
- posta la riduzione a 2 unità dell’attuale personale alle dipendenze di Montebovi s.r.l. i cui rapporti di lavoro compongono il ramo aziendale da affittare e successivamente alienare (dipendenti di cui, tra l’altro, sono state messe in conto le dimissioni), “ Il coordinamento

commerciale e della rete vendita, oltre che il rapporto con i principali clienti, saranno gestiti direttamente dall'amministratore" (cfr pg. 19 della memoria del 30 05 2024);

- nel periodo successivo al 5 09 2023, e cioè alla presentazione della domanda prenotativa di concordato, la proponente “ *...si è concentrata solo sul ramo immobiliare...*”, percependo fino al 30 05 2024 ricavi per complessivi euro 453.722,48, riferendosi, invece, l’acquisto di merci di ottobre 2023 ad una “ *fattura di vecchi imballi a marchio....Montebovi (in particolare gallette) in seguito all’interruzione della fornitura...*” (cfr pg. 43 del piano alla data del 30 05 2024);

e sono stati inoltre depositati

- la fattura già emessa a carico della proponente Montebovi s.r.l. in data 28 07 2021 dalla Società italiana brevetti (doc. 13 memoria del 30 05 2024) per le attività di “ *Preparazione e deposito di domanda di rinnovo della registrazione del marchio e della documentazione relativa*” ai fini del rinnovo del marchio Montebovi , bene principale del ramo d’azienda da affittare e cedere a conclusione del quinquennio d’affitto, di cui era stata rilevata l’imminente scadenza in data 16 07 2025;
- un prospetto illustrativo dell’evoluzione nel tempo delle relazioni commerciali con la controllata Bisconova s.r.l., apparsa prossima alla decozione, tale per cui la percentuale di fornitura da parte di quest’ultima dei prodotti da forno che la proponente Montebovi s.r.l. rivende con il proprio marchio è passata dal 42,9% nel 2018 al 19,5% nel 2022;
- le manifestazioni d’interesse a riprendere i rapporti commerciali con la proponente Montebovi s.r.l. da parte dei rivenditori ed agenti di rivenditori nel Lazio, per le provincie di Roma, Frosinone, Viterbo , Rieti, in Umbria, per le zone di Terni ed Orvieto, in Campania per la provincia di Caserta e in Calabria per le provincie di Reggio Calabria, Vibo Valentia e la zona di Lamezia Terme (doc. 11 della memoria del 30 05 2024);
- le offerte di fornitori diversi da Bisconova s.r.l., seppure per limitati prodotti (pane grattugiato, biscotti mini, *long chips*: doc. 10 della memoria del 30 05 2024);

-) in ordine ai ricavi per canoni di locazione degli immobili di proprietà della proponente, con la nota integrativa dell’ 8 07 2024 è stato indicato per l’immobile in Lanuvio locato alla F.lli De Martino spa il maggior canone annuo originario di euro 168.000,00 ed è stato inoltre compreso il canone per la locazione in favore di Girgis Banoty Thabet dell’immobile sito in Roma, Via Angelo Mosso n. 45 la cui omissione nel piano è stata attribuita a “ *...mero refuso...*”, con un conseguente lieve incremento del c.d. attivo inerziale a disposizione del piano pari a complessivi euro 142.020,00;

-) coerentemente con quanto previsto dall'art 85 co 2 CCII, e ai rilievi sul punto compiuti dal Tribunale, il credito bancario chirografario ed il credito bancario assistito da garanzia sono stati suddivisi in due distinte classi, rispettivamente: classe 7 e classe 8;

-) inoltre, tenuto conto dei rilievi in particolare del commissario e coerentemente con quanto prescritto dall'art 87 lett. l) CCII, è stata data evidenza nel piano alla componente interessi delle varie classi di crediti privilegiati (*cf* pg. 71 del piano del 30 05 2024) ed è stata integrata la proposta di trattamento dei crediti tributari *ex* art 88 CCII (doc. 16 del 30 05 2024, della cui effettiva trasmissione, però, non appare depositata la prova) ed in cui si dà atto, tenuto conto delle certificazioni ottenute da Agenzia delle Entrate (di seguito anche AE), Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito anche Ader) ed Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche ADM), di un ammontare complessivo dei debiti tributari di euro 2.064.303,95 e di un ammontare complessivo dei crediti tributari di euro 66.490,95.

Ritenuto in conclusione che

-) sebbene persistano elementi di dubbio e perplessità, tuttavia, le successive integrazioni del piano, della relativa documentazione ed i chiarimenti offerti, siano tali, allo stato, da far escludere la ‘ manifesta inidoneità’ del piano , come integrato infine in data 8 07 2024 - *ex* art 47 co 1 lett b) CCII- alla soddisfazione dei creditori come proposta dalla ricorrente Montebovi s.r.l., e alla conservazione dei valori aziendali’ ;

-) in particolare, i persistenti elementi di dubbio e perplessità investano :

- i tempi, costi e buon esito della procedura di rinnovo del Marchio Montebovi, attesa la risalenza al 2021 di una fattura relativa a “ *Preparazione e deposito di domanda di rinnovo della registrazione del marchio*” e l’assenza di indicazioni circa lo stato attuale di tale procedura;
- la mancanza di un’esatta, cristallina ed univoca distinzione e schematica descrizione, fattuale e per identificativi catastali , delle porzioni, all’interno del medesimo complesso immobiliare in Lanuvio, strada statale Nettunense, che rispettivamente resteranno nella disponibilità di Montebovi s.r.l. , e di queste quelle che resteranno nella disponibilità della conduttrice F.lli De Martino spa per il quinquennio del piano e per un corrispettivo da esso previsto di euro 168.000,00, e quelle che viceversa, in quanto oggetto di *leasing* immobiliare oggetto di

istanza di scioglimento dovranno essere restituite alla concedente MPS Leasing & Factoring spa (la distinzione assunta nel presente decreto è stata desunta da documenti molteplici, depositati dalla ricorrente in momenti diversi nel corso della procedura sin qui svolta);

- l'inclusione nel piano dell'indennizzo dovuto alla concedente MPS Leasing & Factoring spa per lo scioglimento dal rapporto di *leasing* immobiliare, e la cui quantificazione manca nell'istanza del 31 01 2024, di autorizzazione al relativo scioglimento;
- la stima del valore degli immobili non strumentali all'attività aziendale destinati alla vendita, atteso che i chiarimenti resi sul punto alle pgg. 83 e 84 del piano, in particolare in ordine al significativo maggior valore rispetto a quello ritenuto conseguibile nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, appaiono ancor privi di concretezza e non tengono conto del fatto che anche l'esecuzione del piano di concordato preventivo è soggetta al vincolo temporale, invero addirittura più stringente di quello rilevante nell'ambito della liquidazione giudiziale, attesa l'inscindibile connessione ad una determinata durata del piano della specifica entità di soddisfazione offerta ai creditori;
- il limitatissimo ambito dei produttori disponibili a far commercializzare i beni da essi prodotti alla proponente Montebovi s.r.l.;
- l'inclusione in un'unica classe di crediti privilegiati, dei crediti dei professionisti, astrattamente assistiti dal privilegio *ex art. 2751bis n. 2 c.c.* , e dei crediti dei fornitori astrattamente assistiti dal privilegio *ex art. 2751bis n.5 c.c.*, tuttavia probabilmente conseguenza di errore materiale, attesa la mancanza di evidenziazione circa l'effettiva esistenza di crediti assistiti dal privilegio *ex art. 2751bis n.5 c.c.*, e d'altro canto la riconducibilità alla categoria dei fornitori di una quota pari a solo il 10% di tutti i crediti di tale classe;
- la sintesi della proposta concordataria a pg. 8 della memoria integrativa dell' 8 07 2024, in quanto indica importi per le varie classi di crediti trattati come privilegiati che il confronto con la tabella di pg 7 della medesima memoria rivela non comprensivi di interessi: tali interessi sono sì considerati nella proposta concordataria a pg. 8 della memoria integrativa, ma complessivamente per tutte le classi dei crediti trattati come privilegiati, e dunque con residuo dubbio circa l'attendibilità della misura delle percentuali di pagamento indicate, nella sintesi della proposta concordataria a pg. 8 della memoria integrativa, per le singole classi dei crediti di cui non è prevista la soddisfazione integrale;

-) viceversa, appaia corretto il criterio e l'ordine in cui è proposta la distribuzione dell'attivo, anche tenuto conto delle precisazioni presenti nel testo dell'art 84 co 6 CCII, modificato dal d.lgs n. 136/2024, *ratione temporis* applicabile ex art 56 co 4 d.lgs n. 136/24, e già richiamato nelle premesse in diritto, alla cui stregua “ *Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c)...* ” e cioè “ *.. il valore ... alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese*” “ *...è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma*” ;

-) il piano del 30.05.2024, come integrato con le memorie dell'11.06.2024, del 28.06.2024 e da ultimo con la memoria dell'8.07.2024, prevede infatti (cfr tabella a pg 7 della memoria dell'8 07 2024)

- il pagamento al 100%
 - ✓ delle spese di giustizia , stimate in euro 249.000,00 entro il 1° anno dall'omologazione
 - ✓ degli oneri prededucibili, stimati in euro 332.665,00 , di cui una metà (euro 166.333,00) il 1° anno e la restante metà il 2° anno dall'omologazione ;
 - ✓ dei crediti ipotecari, complessivamente, con inclusione degli interessi, del valore di euro 4.430.225 entro il 5° anno dall'omologazione, di cui euro 1.592.953 (euro 1.481.817,00 per sorte ed euro 111.136,00 per interessi) il 3° dall'omologazione ed euro 2.867.272 (euro 2.522.020,00 per capitale ed euro 315.252,00 per interessi) il 5° anno;
 - ✓ dei crediti privilegiati di “ *Professionisti e Artigiani*” (indicati come classe 1 del privilegio) del complessivo valore di euro 453.885,00 (euro 422.219 per sorte ed euro 31.666,00 per interessi) il 3° anno dall'omologazione;
 - ✓ dei crediti previdenziali (indicati come classe 2 dei privilegiati), del complessivo importo di euro 1.142.911 (euro 1.105.921,00 per sorte, euro 126.990,00 per interessi) il 5° anno dall'omologazione;

- il pagamento di una percentuale del 6,46% dei crediti erariali (indicati come classe 2 dei privilegiati), per un complessivo importo di euro 150.066,00 (ma nella tabella contenente la proposta a pg 8 della memoria dell' 8 07 2024 la percentuale del 6,46% è indicata come espressiva di un importo di euro 133.392,00 che nella tabella di pg. 7 della medesima memoria corrisponde solo all'importo della sorte) il 5° anno dall'omologazione;
 - il pagamento di una percentuale il 5 ° anno dall'omologa:
 - ✓ del 28% per i crediti erariali degradati (classe 1 chirografari), per un importo complessivo di euro 540.655,00 ;
 - ✓ del 25% per i crediti tributari locali degradati (classe 2 chirografari) per un importo di euro 658.431,00 ;
 - ✓ del 9% per i crediti chirografari commerciali (classe 3 chirografari) per un importo di euro 233.536,00;
 - ✓ del 9% per i crediti chirografari “ imprese minori” (classe 4 chirografari) per un importo di euro 4.806,00;
 - ✓ del 9% per i crediti chirografari delle banche (classe 5 chirografari) per un importo di euro 37,00;
 - ✓ del 9% per i crediti chirografari delle banche assistiti da garanzie di terzi (classe 6 chirografari) per un importo di euro 821.641,00;
-) l'attivo per l'attuazione di tale proposta, del complessivo importo di euro 9.343.994,00 al netto degli oneri di continuità stimati in euro 982.000,00, deriverà
- nella misura di euro 480.000,00, costituenti il flusso della continuità indiretta, dai canoni dell'affitto quinquennale del ramo aziendale della proponente costituito dal marchio Montebovi e da n. 5 dipendenti, garantito dall'iscrizione ipotecaria di II grado sull'immobile di Imont s.r.l.;

- nella misura di euro 1.673.325,00 dai canoni delle locazioni quinquennali degli immobili nella disponibilità della proponente;
- nella misura di euro 420.000,00 dal realizzo delle immobilizzazioni immateriali da concretizzare il 5° dall'omologa del concordato garantito dall'iscrizione ipotecaria di II grado sull'immobile di Imont s.r.l.;
- nella misura di euro 7.606.468,00 dalla vendita degli immobili di proprietà della proponente da realizzare in parte al 3° anno dall'omologa (per euro 1.917.568,00) ed in parte (per euro 5.688.900,00) al 5° anno dall'omologa;
- nella misura di euro 68.837,00 dal realizzo dei crediti commerciali, da attuare al 1° anno dall'omologa;
- nella misura di euro 310,00 dal realizzo di altri crediti, da attuare al 1° anno dall'omologa;
- nella misura di euro 77.054,00 dalle disponibilità liquide di cassa immediatamente disponibili.

-) Ferma la facoltà della proponente *ex art 105 co 4 CCII*, anche sulla base della relazione del commissario *ex art 105 co 1 CCII*, di rettificare la proposta fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, così potendo superare i residui dubbi sopra segnalati anche con riferimento al computo delle percentuali offerte ai crediti che non saranno soddisfatti integralmente, appare comunque già rispettato l'ordine assoluto delle prelazioni nei limiti della capienza del valore di liquidazione del patrimonio, stimato dalla relazione *ex art 84 co 5 CCII* a firma del dott Enrico Maria Capozzi in euro 6.117.868,00 (*cf.* doc. 18 della memoria integrativa del 30.05.2024) e ciò secondo quanto, appunto, prescritto dall'art. 84 co 6 CCII, e ribadito dalla sua novellazione ad opera del d.lgs n. 136/2024.

-) In definitiva, dunque, riservata al giudice delegato *ex art 97 CCII* la decisione circa lo scioglimento del contratto di *leasing* immobiliare in essere, previa quantificazione da parte della proponente dell'indennizzo offerto alla concedente e conseguente rinnovo del procedimento di notifica a quest'ultima della richiesta di scioglimento del medesimo rapporto di *leasing*, e previa, anche, evidenziazione dell'inclusione di tale indennizzo nel piano, può essere dichiarata aperta, con le precisazioni sin qui illustrate, la procedura di concordato preventivo oggetto della proposta e del piano presentati da Montebovi s.r.l. in data 30.05.2024 come integrati con le memorie dell'11.06.2024, del 28.06.2024 ed infine con la memoria dell' 8.07.2024.

P.t.m.

visti gli artt. 45, 47 CCII co 1, 2 e 3 , 105, e 107 CCII

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo proposto da Montebovi s.r.l. , con sede legale in Roma, via del Fosso della Magliana n. 18 – Cf e P.Iva : 05886551000 – con proposta e piano depositati in data 30.05.2024 come integrati con le memorie dell' 11.06.2024, del 28.06.2024 ed infine con la memoria dell' 8.07.2024;

nomina

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;

conferma

la nomina del commissario giudiziale dott. Umile Sebastiano Iacovino;

stabilisce

il 12.03.2025 ed il giorno 13.03.2025 quali date rispettivamente iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

fissa

il termine del 30.10.2024 per la comunicazione di questo decreto ai creditori;

fissa

il termine perentorio del 4.11.2024 per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della proponente della somma ulteriore rispetto a quella già versata *ex art 44 co 1 lett.d) CCII* fino alla concorrenza di euro 150.000,00.

Manda

la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente e all'ufficio del Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.

Roma, 18.09.2024

Il Presidente

dott. Stefano Cardinali